

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2022

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE A FAVORE DI DONNE IMPRENDITRICI, LAVORATRICI AUTONOME, LIBERE PROFESSIONISTE

P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione

Asse I - Occupazione

Priorità d'investimento 8iv:

"L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore"

Obiettivo Specifico 8.2 - Aumentare l'occupazione femminile Azione 8.2.1 "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)"

ANNUALITÀ 2022

FAQ

Aggiornate al 3 maggio 2022











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 1 – FAC – SIMILE DOMANDA TELEMATICA (DT):

- "Buongiorno, la domanda deve essere compilata telematicamente dal 2 maggio o c'è un modello predisposto che si può compilare prima e poi allegare?"
- "Sono una lavoratrice autonoma e ho letto l'articolo in merito al voucher. Per poter fare la richiesta come si deve procedere? è necessario essere iscritto al sito regione Sardegna?"
- "Buongiorno per presentare la domanda bisogno preparare della documentazione? Basterà collegarsi al sito entrare con le proprie credenziali e fare richiesta del voucher?"
- "Buongiorno, è possibile sapere quale documentazione è necessaria, per poter procedere con la domanda per la richiesta del voucher come libera professionista?"
- "La domanda si può fare tramite caf o patronato? l'allegato da compilare è solo L'ALLEGATO 1 PER L'ANNULLAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO?"
- "In attesa di rilascio della nuova carta di identità elettronica, a seguito di carta di identità cartacea scaduta, è possibile utilizzare la patente di guida (tessera elettronica) quale documento di identità per la presentazione della pratica?"
- "Ho due figli, devo fare una sola DT?"

RISPOSTA N. 1

Non è prevista la pubblicazione di alcun documento pro-forma, quale fac simile della Domanda Telematica (DT).

Tutte le informazioni necessarie per la compilazione della Domanda Telematica (DT) sono presenti nell' avviso di cui all'oggetto e, precisamente, all'art. 12, rubricato "Modalità di presentazione della DT".

Ai sensi dell'art. 13 dell'avviso, rubricato "Termini di presentazione della domanda telematica", la domanda potrà essere compilata esclusivamente sul SIL a far data dalle ore 10:00 del 2 maggio e fino al raggiungimento del valore del 40% superiore allo stanziamento finanziario attuale, ogni altra modalità di invio è causa di esclusione, come prescritto dall'art. 14.2 dell'avviso.

Si rammenta che, a far data dal 1.10.2021, l'accesso ai servizi *on line* del SIL Sardegna è consentito esclusivamente tramite autenticazione SPID/TS-CNS.

Si rinvia, per le specifiche tecniche, al manuale operativo per l'utente per l'accesso ai servizi *on line* del SIL Sardegna.

La richiedente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dell'avviso, dovrà:

- a) registrarsi al SIL Sardegna come "Soggetto Impresa" all'interno dell'area dedicata del portale <u>www.sardegnalavoro.it</u> (a tal proposito si significa che le alternative di profili previsti sono unicamente "cittadino", "soggetto impresa", "organizzazione sindacale", "ente bilaterale", "soggetto accreditato" non è contemplata alcuna altra voce, quale ad es. esempio, "libera professionista", "imprenditrice etc.);
- b) compilare la DT, i cui contenuti sono specificati dall'art. 12, e le dichiarazioni di cui al successivo art. 12.1., nonché allegare i documenti di cui alla "Sezione Allegati" ossia "Allegato 1 Modello Annullamento Marca da Bollo" e, eventualmente, "Allegato 2 Scansione del documento" (nel caso in cui il dichiarante proceda con la sottoscrizione autografa);











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

Al termine della compilazione delle Sezioni, il sistema genera in automatico un file contenente la DT *Domanda Telematica*, che dovrà essere sottoscritta e caricata sul sistema, a pena di esclusione.

Sarà, in ogni caso, messo a disposizione, in tempo utile, nel portale SIL il Manuale Operativo per gli utenti, nel quale saranno esplicitati tutti i passaggi di caricamento della domanda.

Quanto alla possibilità di avvalersi di un soggetto terzo per il caricamento della domanda, la procedura informatica ha recepito tale indicazione mediante la possibilità della figura del procuratore nella sezione "soggetto proponente".

Il consulente munito di procura speciale può firmare (digitalmente o con firma autografa corredata da documento di identità) la domanda di aiuto telematico (DT) dopo averla generata a seguito del completamento della procedura di inserimento dei dati.

Infine, si precisa che al momento della presentazione della Domanda Telematica, non deve essere allegato nessun altro documento al di fuori del modello di annullamento della marca da bollo e, eventualmente, della scansione del documento nel caso in cui la dichiarante proceda con la sottoscrizione autografa.

Si rammenta, a tale ultimo proposito che, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 445/2000, tutte le tessere di riconoscimento munite di foto e timbro rilasciate da un'Amministrazione dello Stato sono considerate documenti di riconoscimento, purché in corso di validità. Tra questi, oltre alla carta d'identità e al passaporto, rientrano la patente di guida e la patente nautica; va da sé che se è scaduto il documento di identità associato all'autenticazione tramite SPID/TS-CNS non sarà possibile accedere al sistema.

I documenti giustificativi della spesa dovranno essere presentati soltanto in fase di rendicontazione, e solo a seguito dell'ammissione al voucher, che avverrà con Determinazione del Responsabile di Azione.

Da ultimo, si specifica che la richiedente non è vincolata alla presentazione di una DT per ciascun figlio, è a sua discrezione scegliere se inserire tutti i figli per i quali chiede il voucher in un'unica DT oppure riservarsi, nel limite del raggiungimento del budget, di presentare due o più DT in momenti temporalmente distinti.

DOMANDA N. 2 – VALORE DEL VOUCHER:

"È necessaria documentazione a supporto in domanda, o è sufficiente una stima? è quindi possibile presentare domanda per spese da sostenere e spese sostenute?"

"Vorrei sapere se per poter ricevere il voucher le spese devono già essere sostenute o è sufficiente che ci sia una previsione di spesa"

"Al momento della presentazione della domanda, dovremo indicare l'importo che pensiamo di spendere per ciascun figlio nel periodo di tempo a disposizione sino alla richiesta di rimborso, oppure non è necessario indicare nessun importo e semplicemente ci verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e tracciate per un importo non superiore a 3.000 euro a bambino per un massimo di 7.000 euro?"

"Se sarò ammessa al beneficio dovrò documentare con fatture e/o ricevute di pagamento? se il budget sarà errato per eccesso sarà liquidata la cifra documentata? se lo sarà per difetto sarà comunque liquidato solo l'importo a budget?"

"Esiste un albo di enti accreditati per la fruizione del voucher o bisogna già aver effettuato le spese e serve solo a rimborso?"











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

RISPOSTA N. 2

Il valore massimo del voucher è fissato in € 3.000,00 per ciascun figlio/a per il quale si presenta la Domanda Telematica, fruitore/fruitrice dei servizi di cui all'art. 11 dell'avviso e fino ad un massimo complessivo di € 7.000,00 nel caso di più di due figli.

Nel momento in cui la richiedente accederà alla piattaforma SIL per il caricamento della DT, dovrà limitarsi a compilare il campo "numero figli", senza specificare alcunché, salvo il caso in cui la domanda sia riferita a servizi dedicati a figli affetti da disabilità certificata (in tal caso il sistema chiederà di selezionare dal menù a tendina "figlio affetto da disabilità"), per i quali è riservato un budget pari ad € 1.000.000,00.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione di alcun documento, in specie quelli relativi a rivelare dati sensibili del figlio minore e/o affetto da disabilità certificata.

Sarà cura dell'Amministrazione, in sede di istruttoria tesa alla declaratoria di ammissibilità formale della domanda, richiedere i documenti idonei a comprovare lo *status* di figlio (minore di anni 16 e/o affetto da disabilità, nonché residente e convivente con la madre/dichiarante) alle altre Amministrazioni che detengono i documenti medesimi.

Quanto ai giustificativi della spesa, si ribadisce che dovranno essere presentati in un momento successivo (fase di rendicontazione), caricati sul portale SIL Sardegna quando questo verrà abilitato alla fase di rendicontazione, oltre che essere pertinenti ai servizi fruiti, ricompresi tra quelli di cui all'art. 11 dell'avviso, ed essere erogati da persone, imprese e strutture abilitate/autorizzate all'erogazione medesima degli stessi, dietro presentazione di idoneo documento contabile, coerente con la normativa fiscale e con i dettami di cui al Vademecum per l'Operatore e al POR FSE Sardegna 2014/2020.

Infine, si specifica che verrà liquidato soltanto l'importo ritenuto ammissibile, effettuato nel periodo di eleggibilità della spesa e, comunque, entro il limite massimo di € 3.000,00/7.000.00 (se concesso per più di due figli).

Da ultimo, evidentemente, non esistenza alcun albo accreditato per la fruizione dei voucher.

DOMANDA N. 3 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: DESTINATARIE LAVORO AUTONOMO

"In riferimento ai requisiti specifici richiesti dal Bando si richiede se una professionista ingegnere che svolge attività libero professionale e contemporaneamente è lavoratrice dipendente part-time della Pubblica Amministrazione possa essere considerata soggetto che possiede i requisiti e quindi avere accesso al Voucher di conciliazione?"

"Vorrei sapere se posso partecipare la bando, in quanto (oltre ad essere una libera professionista) sono anche una lavoratrice dipendente a tempo pieno"

"Sono una psicologa libera professionista che attualmente ha anche un contratto da lavoro dipendente a tempo parziale. Il reddito personale deriva principalmente dal lavoro autonomo svolto. Rientro come destinataria per il Voucher conciliazione?"

"Ho un bambino di 1 anno e mezzo ma io non sono inquadrata come figura professionale all'INPS in quanto lavoro come allenatrice in un'associazione sportiva dilettantistica e percepisco un rimborso spese?"











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

"Sono una lavoratrice autonoma dello spettacolo, ho un figlio di undici anni, ma non ho la partita iva, posso partecipare?

"I soggetti destinatari sono anche le donne socie all'interno di una società con altri soggetti?"

"Vorrei segnalare il fatto che sono state escluse dal bando le Libere Professioniste socie di società tra Professionisti (STP) ma anche tutte le lavoratrici autonome socie di società di persone e capitali. Non avendo partita IVA individuale e compilando i quadri H e C delle dichiarazioni dei redditi non abbiamo la possibilità di accedere al bando".

"Le socie delle società di capitali che possiedono una quota consistente della società ma hanno un contratto come dipendenti, in quanto socie lavoratrici, possono usufruire del voucher? (Per es. in una SRL una socia lavoratrice con una quota del 35 % e un figlio di 6 anni)"

"Si richiede se il Voucher di cui trattasi potrà essere riconosciuto anche a favore di socie di società (di persone e di capitali) regolarmente iscritte alla gestione INPS obbligatoria, nonché, alle collaboratrici/coadiuvanti f chiedo di sapere se le socie lavoratrici di una cooperativa sociale possano essere inquadrate quali "imprenditrici" ai sensi dell' art. 2082 e seguenti del Codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I). Specifico che le medesime persone compongono la compagine sociale della cooperativa (e quindi in tale veste sarebbero imprenditrici) e hanno un regolare contratto come dipendenti della medesima cooperativa."

"Possono accedere anche le madri libere professioniste iscritte alle casse private e non alla gestione separata?"

RISPOSTA N. 3

L'art. 6 dell'avviso, rubricato "Destinatarie e requisiti di ammissibilità" è chiaro nel disporre che la misura è rivolta alle **lavoratrici autonome**, intese come donne occupate appartenenti ad una delle seguenti categorie: imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice civile, artt. 2082 e seg., lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo I del Codice civile, artt. 2222 e seg., libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti, libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o Collegi) iscritte ad associazioni professionali riconosciute.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali richiesto dall'avviso, è imprescindibile che la destinataria sia qualificabile come lavoratrice autonoma.

L'art. 2222 c.c. individua il lavoratore autonomo in colui che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Tradizionalmente la sua individuazione si deduce per differenza e in via negativa rispetto alla definizione di lavoro subordinato e, quindi, essenzialmente per l'assenza del "vincolo di subordinazione", caratteristica essenziale di quest'ultimo, per come enucleato dall'art. 2094 c.c. che definisce il lavoratore subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

Con tutta evidenza, la potenziale destinataria, che è, oltre che madre, al contempo libera professionista, imprenditrice, etc, e lavoratrice subordinata, seppure trattasi di condizione legale ed ammissibile dall'ordinamento, non rientra tra le potenziali fruitrici alle quali la misura è rivolta.

Invero, in disparte il fatto che la lavoratrice subordinata gode di diritti che favoriscono la cura dei figli minori e/o affetti da disabilità (es. congedi parentali, permessi etc.) e che il lavoro subordinato svolto in regime di part











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

time, è già, di per sé, strumento di agevolazione per favorire la conciliazione tra il lavoro e la cura della famiglia, si rammenta che le risorse finanziarie destinate dall'avviso in argomento sono state stanziate dal PO FSE 2014/2020, nell'ambito dell'Asse 1, Obiettivo Tematico 8 – che si dirama nelle varie azioni a sostegno del lavoro autonomo, con l'obiettivo specifico di favorire le lavoratrici autonome mediante l'erogazione di *Voucher di servizio* per affrontare le criticità legate alle difficoltà di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

Ciò chiarito, ne consegue che le lavoratrici che pur appartenendo alle categorie enucleate all'art. 6, sono anche lavoratrici subordinate (con contratto a tempo pieno così come a tempo parziale), non posseggono i requisiti generali di ammissibilità previsti dalla misura di cui l'avviso è attuazione.

Parimenti, non posseggono i requisiti generali di ammissibilità di cui all'art. 6, le socie di società di persone, cooperative e di capitali che non posseggono una partita IVA propria la cui movimentazione attesti inequivocabilmente che il ricavo è prodotto dal lavoro proprio in qualità di lavoratrice autonoma, e che, pertanto, non può essere "condivisa" con altri soci.

La ratio della misura in argomento, di cui l'avviso è attuazione, in continuità con la Linea C del precedente avviso "Welfare" di cui al POR FSE 2014/2020, è stata quella di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia della donna che individualmente rappresenta l'attività autonoma svolta, attraverso la quale produce dei ricavi riferibili a lei direttamente e non ad altri soggetti, siano essi altri soci piuttosto che il coniuge o altri familiari conviventi il cui reddito contribuisce a determinare la situazione economica riferibile al nucleo familiare in cui è inserito il figlio per il quale si richiede il voucher.

A tal proposito, l'Amministrazione ha recepito l'indicazione emersa con riguardo al suddetto precedente avviso nonché anche in esito agli incontri di partenariato propedeutici alla pubblicazione dell'avviso in argomento, secondo cui non doveva essere preso in considerazione, ai fini dell'individuazione del tetto massimo del parametro reddituale, in quanto gravemente discriminatorio, quello ricavabile dall'ISEE, il quale, giustappunto contempla tutti i redditi e i cespiti riferibili al nucleo familiare, ma soltanto il ricavo netto prodotto dal lavoro autonomo della madre/richiedente.

Da ultimo, si evidenzia che, per le stesse ragioni finora rappresentate, non possiede i requisiti generali di ammissibilità neppure la coadiuvante, che collabora con un familiare, non rientrando tale fattispecie tra le lavoratrici autonome, né la socia di cooperativa che, in quanto socia non può essere considerata imprenditrice, ancor più quando la stessa è anche inquadrata come dipendente con contratto di lavoro di tipo subordinato dalla cooperativa medesima, né, infine, la lavoratrice autonoma che non possiede una partita IVA quandanche iscritta a casse previdenziali.

Si precisa, infine, che **l'iscrizione alla gestione separata INPS** - come previsto dall'art.2, co. 26, l. n. 335/1995, che l'ha istituita al dichiarato fine dell'«estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti» alle attività di lavoro non subordinato, rimaste escluse sia dai regimi pensionistici all'epoca operanti, sia da quelli che sarebbero stati di lì a poco istituiti, con la creazione dei nuovi enti- ha natura residuale.

Pertanto, la professionista iscritta alla cassa previdenziale riferibile alla professione esercitata non ha alcun obbligo di iscrizione anche alla gestione separata INPS.











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 4 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: DESTINATARIE

"Sono in attesa di un bimbo che nascerà a maggio, posso presentare domanda anche se non è ancora nato presentando certificato medico del ginecologo che attesti mese della gravidanza e data presunta oppure devo aspettare la nascita e poi presentare domanda?"

"Possono partecipare anche donne libere professioniste attualmente in stato di gravidanza?"

"Ho una bimba di 2 anni e mezzo e sono in attesa di un altro che nascerà il 16 maggio: posso fare richiesta il 2 (visto che ho visto che l'ordine cronologico delle domande è importante) e poi variare la domanda aggiungendo l'altro figlio? Oppure posso metterli già entrambi?"

"È possibile richiedere il contributo se la madre, per esigenze lavorative, ha residenza diversa da quella della bambina ma dimora sempre insieme alla figlia? Può essere dichiarato nella modulistica della domanda così da certificare il possesso dei requisiti?"

RISPOSTA N. 4

Come prescritto dall'art. 6.2 dell'avviso, la richiedente, oltre ad appartenere ad una delle figure di lavoratrici autonome esplicitate al paragrafo 6.1, deve essere in possesso, tra gli altri requisiti specifici, del seguente requisito: avere figli di età non superiore a 16 anni (15 anni e 364 giorni, compresi i minori adottati o affidati conviventi) conviventi/dimoranti presso la propria residenza e/o avere figli/e affetti da disabilità e/o non autosufficienti, senza alcun limite di età (compresi i figli/e adottati o affidati conviventi) conviventi/dimoranti presso la propria residenza.

Il possesso di tali requisiti specifici, deve sussistere alla data del 1.4.2022, ossia alla data di pubblicazione dell'avviso, pena esclusione a norma dell'art. 14.2 dell'avviso.

Si precisa che non può essere giuridicamente considerata madre colei che, alla data di pubblicazione del bando si trova in stato di gravidanza, seppure a termine.

Nulla osta, una volta che si realizza tale condizione giuridica (diventare madre del nascituro), alla presentazione della domanda telematica, nei limiti delle risorse disponibili, nel momento in cui si realizza l'evento.

DOMANDA N. 5 - REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE: PARTITA IVA E AVVIO ATTIVITA'

"La titolare di una ditta individuale con partita iva e inizio attività avvenuti nel 2022 (prima o dopo la pubblicazione del presente Avviso), può richiedere il voucher conciliazione?"

"Si chiede se tra le beneficiarie rientrino coloro le quali abbiano aperto una partita iva nel 2021"

"Sono escluse dai beneficiari della misura le imprese e/o professioniste che hanno avviato le attività in data successiva al 31/12/2020? Le attività attivate nel corso del 2020 si devono rapportare il volume d'affari conseguito a frazione di anno?

"Le donne che hanno intrapreso una nuova attività nel corso del 2020 e quindi non esercitano la loro attività per tutto l'anno, devono effettuare il rapporto ai mesi di attività per verificare il limite dei 65.000,00 euro di ricavi?"











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

RISPOSTA N. 5

Sul punto, come per tutti i requisiti di partecipazione enucleati dall'art. 6, si ribadisce che devono essere tutti posseduti al momento della presentazione della domanda telematica (DT).

Poiché l'art. 6.2 dispone che le destinatarie che intendono presentare domanda per la concessione del voucher, oltre ad appartenere ad una delle figure di lavoratrici autonome esplicitate al paragrafo 6.1, devono "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella", nonché "aver presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate la Dichiarazione dei Redditi Modello PF 2021 relativa al periodo di imposta 2020", dal combinato disposto delle due norme consegue che colei la quale, pur essendo in possesso alla data del 1 aprile 2022 (data di pubblicazione dell'avviso) di una partita IVA attiva, non è in grado di dichiarare alcuni dei parametri fiscali utili alla rappresentazione dei requisiti richiesti (come ad esempio i ricavi prodotti rappresentati nella Dichiarazione dei Redditi Modello PF 2022 redditi 2021, debitamente inviata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - ragion per cui l'avviso prende in considerazione necessariamente il periodo di imposta 2020), non può essere incluso tra i soggetti potenziali proponenti la domanda di voucher.

Di contro, allorquando l'articolo 6.2 dell'avviso dispone, quale altro requisito specifico di ammissibilità, "l'aver conseguito nel corso del 2020 ricavi non superiori ad € 65.000, evidenziati all'interno della Dichiarazione dei Redditi Modello PF 2021 relativa al periodo di imposta 2020", ciò che rileva è unicamente l'ammontare dei ricavi come indicati in Dichiarazione dei Redditi Modello PF 2021, dove non vi è alcuna riparametrazione in frazione di annualità.

DOMANDA N. 6- PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA E FINESTRA RENDICONTAZIONE:

"Posso partecipare al bando anche se, in caso di rendicontazione delle spese, avrei fatture che vanno da settembre 2022 a dicembre 2022?"

"Può essere effettuata la richiesta di rimborso in itinere o solo finale al 31/12/2022?"

RISPOSTA N. 6

Per quanto concerne il periodo di eleggibilità della spesa, si richiama integralmente il contenuto dell'art. 9 dell'avviso, il quale stabilisce che " la spesa ammissibile è quella effettuata a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso ed entro il 31 dicembre 2022."

Pertanto, l'arco temporale entro cui realizzare le spese per i servizi ammessi è compreso tra il 1.4.2022 e il 31.12.2022, **non sono previste eccezioni**.

Quanto alla rendicontazione, si rammenta quanto previsto dall'art. 20 dell'avviso, secondo cui "la richiesta di rimborso con annessa rendicontazione potrà essere presentata a partire dal 30 giugno 2022 ed entro 30 giorni dall'ultima spesa sostenuta, e comunque non oltre il 31 gennaio 2023. Ai fini del rimborso è prevista la sola rendicontazione finale delle spese sostenute nel periodo previsto dall'art. 9".











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 7 - SPESE AMMISSIBILI:

"Rientrano tra le spese ammissibili anche la retta dell'asilo/scuola dell'infanzia paritaria?"

"Vorrei chiedere se le spese sostenute per la scuola elementare paritaria rientrano in quelle rimborsabili dal voucher in oggetto"

"Lo stabilimento balneare dove è presente un'area giochi rientra tra i rimborsi?"

"Rientra come possibile spesa, il costo per il Camp estivo per adolescenti ed il pellegrinaggio con la diocesi per l'incontro con il Papa esclusivamente per adolescenti?"

"Vorrei sapere se il pagamento della retta per scuola dell'infanzia paritaria full english può essere ricompresa nella categoria servizi per l'apprendimento della lingua straniera"

"Vorrei sapere se è un servizio ammesso nel voucher anche il camp estivo con soggiorno presso struttura alberghiera di due settimane che prevede attività sportiva e scuola di inglese presso località di montagna o balneare fuori dalla Sardegna"

"Si chiede cortesemente se potrà essere rendicontata una spesa relativa alla partecipazione ad uno stage formativo di nuoto sincronizzato da svolgersi in Liguria per una settimana a luglio. Si tratta di un camp che comprende aereo, vitto, alloggio, allenamento mattutino e allenamento serale con professionisti degli sport"

"Le spese per corsi di inglese fatti su piattaforme di e-learning sono ammissibili?"

"Da voi, chiunque è riconosciuto come baby-sitter del minore? Anche un parente stretto, ad esempio i nonni?"

"Nelle spese da rimborsare può essere compreso il costo carburante sostenuto per gli spostamenti inerenti all'attività sportiva praticata fuori residenza?"

RISPOSTA N. 7

La tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

La scelta se presentare o meno la domanda a valere sull'avviso *de quo*, resta nella piena discrezionalità del potenziale soggetto proponente.

L'Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all'ammissibilità formale della domanda, a formulare eventuali censure attraverso i rimedi all'uopo predisposti dal legislatore. Ad ogni buon conto si rappresenta che tutte le tipologie di spese ammissibili sono enucleate nell'art. 11 dell'avviso, e saranno ritenute tali purché venga documentato che sono state sostenute per la fruizione dei medesimi servizi.

Al contrario, è fin d'ora possibile escludere l'ammissibilità delle seguenti spese:

- pagamento in contanti, ad eccezione di importi del valore unitario massimo di € 150,00 (comprensivi di IVA e tasse). Tali pagamenti dovranno comunque essere dimostrati da apposita fattura quietanza rilasciata dal soggetto erogatore del servizio, pena l'inammissibilità della spesa;
- pagamento della retta per la frequenza di scuola dell'infanzia paritarie, comprese quelle cosiddette "full english", pagamento della retta scolastica per la frequenza della scuola dell'obbligo: sono, invece, considerate ammissibili le attività pre/post-scuola offerte da scuole dell'infanzia e scuole primarie od altri istituti e strutture autorizzate, anche paritarie, purché riferite esclusivamente al servizio pre/post scuola e non al pagamento della retta scolastica per la frequenza delle scuole paritarie/scuole dell'obbligo;











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

- spese viaggi e soggiorno presso strutture alberghiere e/o ricettizie legati ad attività di studio, sportive, ricreative, ludiche, spirituali: saranno considerate ammissibili soltanto le spese strettamente legate ad attività di apprendimento, ludiche, sportive, ricreative riconducibili a servizi enucleati dall'art.11, documentate e quietanzate, come prescritto dall'avviso, in nessun caso potrà essere rendicontato il soggiorno presso la struttura ospitante l'evento (o il camp) né le spese sostenute per il viaggio fino al luogo di realizzazione dell'evento;
- spese per il pagamento di abbonamenti stagionali/ingressi giornalieri presso stabilimenti balneari ancorché muniti di area giochi: al contrario, sono considerate ammissibili le spese sostenute per camp estivi da realizzarsi all'interno di stabilimenti balneari, che siano così qualificati (camp estivi) e come tali vengano documentati, fatturati e quietanzati;
- spese per il pagamento di servizi per l'apprendimento di lingue straniere forniti su piattaforme telematiche (e-learning);
- spese per cura di minori non riconducibili a contratti aventi ad oggetto specificamente la cura del minore e/o, in ogni caso, spese per la cura di minori per prestazioni erogate occasionalmente, al di fuori di quelle regolarmente acquistate per il tramite del Libretto di Famiglia INPS:
- servizi di cura del minore erogati da parenti entro il terzo grado;
- spese di rimborso carburante, di qualunque natura.

DOMANDA N. 8 – COFINANZIAMENTO:

"Pago 400,00 euro mensili per il nido di mia figlia e ho un rimborso parziale dall'INPS pari ad € 136,00 circa. Posso chiedere il rimborso per la restante parte e, in caso di risposta positiva, si come devo allegare la documentazione?"

"Se chiedo io il voucher non si possono scaricare nel 730?"

RISPOSTA N. 8

Sul punto, l'art. 10 dell'avviso, stabilisce esclusivamente che le spese sostenute per i servizi di cui all'art. 11 non devono essere state oggetto di precedente rimborso mediante altre forme di sostegno o finanziamento. Pertanto, nel rispetto del principio generale del "divieto di cumulo e doppio finanziamento" è possibile portare a rendicontazione la parte residua dell'importo non rimborsato dall'INPS per il servizio usufruito.

In sede di rendicontazione, la destinataria del voucher dovrà dare evidenza di avere ricevuto il rimborso parziale per il servizio usufruito, pena la revoca del voucher medesimo.

Va da sé che non è possibile portare a detrazione nel modello 730 il pagamento delle spese interamente rimborsate attraverso il voucher.











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 9 – DOCUMENTI CONTABILI:

"Nell'avviso si chiede che il bonifico di pagamento del servizio acquistato riporti data successiva rispetto al documento di spesa a cui si riferisce. Chiedo con la presente se il fatto che il bonifico è precedente rispetto all'emissione della fattura costituisce causa di inammissibilità della spesa, oppure se la stessa possa comunque essere riconosciuta."

"Ho letto nel bando che possono essere rimborsate le spese sostenute da aprile 2022 a dicembre 2022. Questo significa poter portare a rimborso servizi di cui si è già usufruito e che, pertanto, sono già stati fatturati. In tal caso, non è più possibile inserire in fattura l'indicazione: "FSE 14/20 Avviso Voucher Linea 8.2.1". Come posso ovviare a questo?"

"Non mi è ben chiaro se la fattura, ad esempio, del campo estivo per mio figlio deve essere inviata a me come mamma e quindi con l'indicazione dei miei dati personali o a me come libera professionista iscritta alla gestione separata e quindi con i dati fiscali comprensivi di partita iva e tramite il sistema di interscambio?"

"I pagamenti possono essere effettuati da un conto cointestato?

RISPOSTA N. 9

Come specificato all'art. 11 dell'Avviso, nella tabella riepilogativa dei documenti di spesa e pagamenti, la Fattura e/o ricevuta fiscale deve contenente tutti gli estremi di legge (numero, data di emissione, **destinataria**, ecc..) compresa la descrizione puntuale della prestazione erogata.

Ai fini dell'ammissibilità sarà indispensabile che dal documento si evinca il fruitore effettivo del servizio (nominativo del figlio) e il periodo oggetto di fattura/ricevuta fiscale a cui il godimento del servizio si riferisce. Dovrà inoltre essere fatto esplicito riferimento al fatto che tale prestazione è oggetto di Voucher, inserendo nella descrizione riportata in fattura/ricevuta la seguente indicazione: FSE 14/20 Avviso Voucher Linea 8.2.1.

L'art. 9 dell'avviso dispone che "la spesa ammissibile è quella effettuata a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso ed entro il 31dicembre 2022", pertanto solo a seguito della pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale, e una volta presa visione delle prescrizioni dello stesso, si potrà produrre la spesa in relazione ai servizi previsti e nel rispetto di quanto indicato.

Peraltro, nella pratica del commercio, gli usi prevedono che prima venga presentata la fattura con l'importo da saldare e contestualmente o successivamente venga effettuato il pagamento, poi quietanzato.

Resta salva la possibilità di procedere con un pagamento parziale a titolo di anticipo purché, a pena di inammissibilità della spesa relativa, venga emessa la fattura a saldo del servizio usufruito, comprensiva del pagamento effettuato a titolo di acconto.

Da ultimo, si significa, relativamente al pagamento del servizio con bonifico proveniente da conto cointestato, come previsto dall'articolo 11, è sufficiente che l'ordinante del bonifico sia inequivocabilmente la destinataria del voucher, quandanche cointestataria del conto corrente dal quale viene disposto il pagamento medesimo.











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 10 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

"L'eventuale voucher verrà considerato reddito il prossimo anno?"

"Il contributo è configurabile come Aiuto di Stato?"

RISPOSTA N. 10

Come precisato all'art. 4 dell'Avviso, l'intervento **non costituisce un aiuto di Stato** e non rientra nel campo di applicazione di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il contributo è rivolto alle donne lavoratrici autonome, ma in qualità di madri, e non come titolari dell'azienda/impresa, e si configura come un intervento che mira a promuovere l'occupazione femminile ed a ridurre il *gender gap* (discriminazione di genere), favorendo la crescita e lo sviluppo di un territorio.

La misura persegue, dunque, un obiettivo più generale incentrato sulla persona, il cui benessere lavorativo e familiare va a vantaggio della collettività generale, e non dell'azienda o impresa che essa rappresenta come lavoratrice autonoma, libera professionista, etc., e, a maggior ragione, se il voucher non è riconducibile a nessuna categoria reddituale individuata dal Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR-DPR 22 dicembre 1986, n. 917), non contribuisce al reddito di impresa.

Il vantaggio derivante dal sostegno pubblico non ricade sull'impresa ma sulla persona (ed indirettamente sulla famiglia) che attraverso il voucher viene messa nella condizione di beneficiare di quei servizi sociali che risultano essenziali per una madre lavoratrice autonoma.

In tale ottica, il contributo economico risponde unicamente all'esigenza di favorire l'accesso ai servizi di assistenza alla persona al fine di migliorare la qualità della vita delle donne lavoratrici autonome che faticano a conciliare vita familiare e vita lavorativa.

L'obbligatorietà della destinazione del voucher ai servizi sociali descritti, rafforzata dalla previsione di una rendicontazione della relativa spendita, impediscono che tali somme possano essere distratte dalla loro finalità per essere impiegate a sostegno dell'attività di impresa esercitata dalla beneficiaria.

DOMANDA N. 11 - DICHIARAZIONI LAVORATRICI AUTONOME CON SOLA PARTITA IVA:

"Sono libera professionista senza albo regolarmente iscritta all'Agenzia delle Entrate e all'Inps nella sezione liberi professionisti senza cassa, alla gestione separata. Come mai mi si chiede obbligatoriamente iscrizione ad un albo o alla camera di commercio? Ho dovuto barrare il campo iscritto all'albo altrimenti non andava avanti nella compilazione della DAT. Ma se è previsto libera professionista senza iscrizione all'albo come mai richiede obbligatoriamente di barrare punto 7/8/9 delle dichiarazioni?"

"Sono una lavoratrice autonoma ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo I del Codice civile, artt. 2222 (senza ordine di appartenenza né iscritta ad associazioni professionali) con partita iva e iscrizione all'INPS gestione separata. Non sono iscritta alla camera di commercio in quanto la mia è un'attività intellettuale svolta individualmente e pertanto non sussiste l'obbligo di iscrivermi. Vorrei sapere se la mancata iscrizione al registro imprese ancorché non obbligatoria per la mia attività sia causa di esclusione dalla partecipazione al bando voucher di conciliazione."











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

RISPOSTA N. 11

La compilazione della sottosezione "**Dichiarazioni**" è obbligatoria e, al fine di procedere al salvataggio della stessa, occorre selezionare una opzione di scelta, cliccando in corrispondenza delle singole dichiarazioni.

Fanno eccezione le dichiarazioni che recitano:

□ "di essere regolarmente iscritta al Registro Imprese della competente Camera di Commercio (ove previsto per la tipologia di attività svolta)",
□ "di essere regolarmente iscritta all'Albo delle imprese artigiane della competente Camera di Commercio (ove previsto per la tipologia di attività svolta)" e
□ "di essere regolarmente iscritta all'Albo professionale di riferimento (ove previsto per la professione svolta)".

Tutte le succitate dichiarazioni **sono a mutua esclusione** e, pertanto, al fine del corretto salvataggio della sezione, occorre selezionarne, obbligatoriamente, **solo 1** delle 3.

Pertanto, lungi dalla volontà dell'Amministrazione richiedere al soggetto proponente di effettuare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarazioni non corrispondenti al vero relativamente al possesso dei requisiti posseduti, si precisa che alla lavoratrice autonoma, senza ordine di appartenenza, né iscritta ad associazioni professionali, è richiesto di barrare la casella (n. 7) corrispondente alla dichiarazione "di essere regolarmente iscritta al Registro Imprese della competente Camera di Commercio (ove previsto per la tipologia di attività svolta)", che implicitamente, attraverso l'inciso "ove previsto per la tipologia di attività svolta" comprende la fattispecie cui afferisce la lavoratrice medesima (ossia lavoratrice autonoma/libera professionista senza obbligo di iscrizione all'albo o alla competente C.C.I.A.).







